

**Lavori per il completamento del Sistema Autoportuale e Confinario di S. Andrea di Gorizia,
Terzo Lotto – Il Stralcio
Interventi e investimenti connessi con l’attuazione degli accordi internazionali di Osimo.
LINEA OMOGENEA OPERATIVA DI INTERVENTO n. 1.3.**

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE
DELLE AREE DI SOSTA E DELLE STRUTTURE DEDICATE ALLA SOSTA ED AL TRASPORTI MERCI E
PERSONE - PALAZZINA SERVIZI ALLA SOSTA – EDIFICIO 12.**

(CUP F86C17000090002 CIG 9908415AB7)

L’anno 2023 (duemila ventitré) il giorno 26 del mese di settembre,

TRA

Giuliano Grendene nato a Gorizia (GO) il 09/01/1962 che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della Società SDAG S.p.A. a socio unico codice fiscale e partita IVA 00334280310 che rappresenta nella sua qualità Amministratore Unico di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

E

Marco Tiepolo nato a Mirano (VE) il 10/04/1966 residente a Trieste (TS) in via Dell’Eremo n. 77, in qualità di Legale Rappresentante dell’impresa Tiepolo S.r.l. con sede in Via J. Ressel, 6 34018 San Dorligo della Valle (TS) codice fiscale e partita IVA 00235900321 che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;

PREMESSO

- che i lavori e le attività oggetto del presente appalto sono finanziati dalla Legge 14 marzo 1977, n. 73 – D.P.R. n. 100 e 101 dd. 6 marzo 1978 (Interventi e investimenti connessi con l’attuazione degli accordi internazionali di Osimo) – Convenzione SDAG S.p.A. – Regione Friuli-Venezia Giulia (Rep. 9218 dd. 26.11.2009) per il Completamento del sistema autoportuale confinario di Sant’Andrea di Gorizia, 3° lotto – 2° stralcio.
- che con Delibera dell’Amministratore Unico n. 40 di data 05/06/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione delle strutture e delle aree di servizio alla sosta presso la Stazione Confinaria di Sant’Andrea Palazzina Servizi alla Sosta - Edificio 12 - Linea omogenea operativo di intervento n. 1.3 per un importo dei lavori da appaltare di Euro 263.139,56 (diconsi Euro duecentosessantratremilacentotrentanove/56) oggetto dell’offerta mediante ribasso percentuale sull’importo lavori pari a Euro 258.178,49 esclusi gli oneri della sicurezza pari a Euro 4.961,07 (diconsi Euro quattromilanovecentosessantuno/07) già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta;
- che con Delibera dell’Amministratore Unico n. 40 di data 05/06/2023 è stata indetta la gara d’appalto tramite procedura negoziata ai sensi della lett. b comma 2 dell’art.1 della L120/2020, così come modificata dalla L180/2021, mediante piattaforma telematica regionale e-appalti;

- che con Delibera dell'Amministratore Unico n. 46 di data 13/07/2023 i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, per il prezzo complessivo di Euro 252.296,06 (diconsi Euro duecentocinquantadue miladuecentonovantasei/06), di cui 4.961,07 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso con un ribasso pari a 4,2%;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE

1.1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

Art. 2 – Oggetto dell'appalto

2.1 L'appalto comprende tutti i lavori, le forniture e le provviste e quant'altro necessario per dare i lavori, completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, dal Capitolato Speciale d'Appalto e sulla scorta delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo e in tutti i suoi elaborati tecnici che l'Appaltatore dichiara espressamente di conoscere e di accettare integralmente e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. L'appalto viene concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, della normativa vigente in materia e secondo le regole dell'arte.

Art. 3 – Documenti che fanno parte del contratto

3.1 E' parte integrante del contratto l'offerta prodotta dall'Appaltatore.

3.2 Fanno parte del contratto ancorché non materialmente allegati che restano depositati agli atti del Responsabile Unico del Procedimento i seguenti documenti:

- il Capitolato Speciale d'appalto;
- gli elaborati grafici e progettuali;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- Piano operativo di sicurezza di data 08/09/2023, predisposto dall'Impresa ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i., riferito alle opere di cui al presente appalto, approvato dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in data 15/09/2023;
- il Verbale sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento e dall'appaltatore ai sensi dell'art. 55, comma 3° del Decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia 05.06.2003, n. 0165/Pres. Regolamento di attuazione previsto dalla Legge Regionale 14/2002 recante "Disciplina organica dei lavori pubblici" da cui emerge che le aree su cui devono eseguirsi i lavori sono libera da cose e da persone e che in ogni caso lo stato attuale dei luoghi è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei medesimi senza indugio ed eccezioni di sorta e pertanto si da concordemente atto che permangono le condizioni che consentono esecuzione dei lavori senza avanzare riserve alcune;
- la garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, di cui all'art. 103 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. e all'art. 02 del Capitolato Speciale d'Appalto rilasciata da REVO Insurance S.p.A.;
- la Polizza assicurativa per responsabilità civile di cui all'art. 105, comma 7° del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. e all'art. 02 del Capitolato Speciale d'Appalto rilasciata da REVO Insurance S.p.A.;

3.3 Le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi ai sensi del c.2 dell'art.226 del D.Lgs. 36/2023. Sono altresì contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici ed in particolare: D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.; D.P.R. 05.10.2010, n.

207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore; le delibere/determinazioni ed ogni altro atto dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (A.V.C.P.) pubblicate ed approvate; L.R. 31.05.2002, n. 14 e s.m.i.; Decreto del Presidente della Regione 05.06.2003, n. 0165/Pres. Regolamento di attuazione previsto dalla Legge Regionale 14/2002 recante “Disciplina organica dei lavori pubblici”; Decreto del Presidente della Regione 05.06.2003, n. 0166/Pres. Capitolato generale d’appalto per i lavori pubblici (articolo 34, legge regionale 31.05.2002, n. 14); D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i.; ogni altra disposizione statale e regionale vigente.

Art. 4 – Interpretazione

4.1 In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto o fra i citati elaborati e le norme del Capitolato Speciale d’Appalto o di norme del detto Capitolato Speciale d’Appalto tra loro non compatibili o non compatibili con il contratto, o apparentemente non compatibili, e in genere, in tutti i casi nei quali sia necessaria l’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto e degli elaborati, si procede applicando la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva, osservando l’ordine di prevalenza del Capitolato Speciale d’Appalto ed applicando gli articoli in materia contenuti nel Codice Civile (art.li 1362 e seguenti).

Art. 5 – Corrispettivo dell’appalto

5.1 Il contratto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di “Ammodernamento e riqualificazione delle aree di sosta e delle strutture dedicate alla sosta ed al trasporto merci e persone presso la Palazzina servizi alla sosta, Edificio 12.

5.2 Il contratto è stipulato interamente a corpo ai sensi dell’art. 16, comma 7 della L.R. 31.05.2002, n. 14 e s.m.i., come da offerta ed il corrispettivo è fissato in complessivi € 252.296,06 (diconsi Euro duecentocinquantaquattremiladuecentonovantasei/06) di cui 4.961,07 (I.V.A. esclusa) per oneri della sicurezza stimati dall’ente committente e non soggetti a ribasso di gara.

5.3 L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

5.4 L’importo del contratto a corpo, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Art. 6– Categorie di lavorazioni omogenee

6.1 Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all’art. 3, comma 1°, lettere zzzz) e aaaaa) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., art. 61 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i. e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10.11.2016, n. 248 “Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, sono di seguito indicati:

Categoria prevalente

OG11 - Impianti tecnologici

Categorie scorporabili e subappaltabili

OG1– Edifici civili e industriali

OS7– Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

Art. 7 – Modalità di pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari art. 3 L. 13.08.2010, n. 136

7.1 Il pagamento a saldo sarà corrisposto con le modalità di cui agli art.li 8 e 11 del Capitolato Speciale d'Appalto.

7.2 A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, ai sensi dell'art. 30, comma 5° del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero,cinquanta per cento) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di Collaudo/redazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

7.3 In attuazione dell'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 l'onere della tracciabilità dei flussi finanziari del presente rapporto contrattuale costituisce obbligo dell'appaltatore;

7.3.1 Per tali finalità, l'intervento di cui all'oggetto è tutte le transazioni attinenti al presente rapporto dovranno riportare il seguente Codice Unico di Progetto (C.U.P.) F86C17000090002 e Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) 9908415AB7;

7.3.2 L'appaltatore si impegna a utilizzare, per il presente rapporto contrattuale, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva per il presente rapporto contrattuale; si precisa che i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato indicato dall'operatore economico i cui estremi identificativi sono i seguenti:

- FRIULADRIA CREDIT AGRICOLE

AGENZIA VIA FLAVIA 132 - TRIESTE

C/C IBAN IT49N0623002207000015647139

- UNICREDIT SPA

AGENZIA VIA CASSA DI RISPARMIO 10 - TRIESTE

C/C IBAN IT18C0200802230000005071492

7.3.3 La liquidazione sarà effettuata, conformemente alla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, a termini di legge tramite Bonifico Bancario 30 gg data Fattura fine mese senza oneri aggiuntivi. Il nostro codice destinatario SDI per il recapito dei documenti fiscali è SUBM70N.

7.3.4 Come ricordato in premessa, i lavori e le attività oggetto del presente contratto sono finanziati dalla Legge 14 marzo 1977, n. 73 – D.P.R. n. 100 e 101 dd. 6 marzo 1978 (Interventi e investimenti connessi con l'attuazione degli accordi internazionali di Osimo) – Convenzione SDAG S.p.A. – Regione Friuli- Venezia Giulia (Rep. 9218 dd. 26.11.2009) per il Completamento del sistema autoportuale confinario di Sant'Andrea di Gorizia, 3° lotto – 2° stralcio. Ai sensi dell'art. 9 comma 1 punto 6 del D.P.R. n. 633/1972 i lavori oggetto del presente contratto, così come tutte le opere finanziate dalla sopra menzionata Convenzione, sono da considerarsi non imponibili IVA.

7.3.5 L'appaltatore si impegna a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale con subappaltatori o subcontraenti, allorché abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo di Legge, informandone contestualmente questa Stazione Appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Gorizia;

7.3.6 L'appaltatore si impegna a comunicare a questa Stazione Appaltante, entro e non oltre 7 (dicesi sette) giorni dall'accensione dei suddetti conti correnti, i seguenti dati: estremi identificativi del Conto Corrente (nr.

C/C, nominativo banca, filiale, Codice IBAN), generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita) e codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

7.3.7 L'appaltatore si impegna a imporre analoghe clausole negli eventuali rapporti con subappaltatori o subcontraenti;

7.3.8 L'appaltatore procederà alla risoluzione del contratto ogni qual volta sia verificata l'effettuazione di transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane;

7.3.9 l'appaltatore provvederà alla verifica dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera degli operatori economici a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione del presente contratto per la verifica del rispetto della condizione di cui al precedente punto 3.5). Il mancato rispetto della suddetta clausola comporta la nullità assoluta dei subappalti e/o su contratti comunque sottoscritti.

7.4 Per eventuali cessioni di credito si fa rinvio all'art. 106, comma 13° del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i..

Art. 8 – Subappalto

8.1 L'appaltatore, in sede di offerta, ha indicato le opere che intende subappaltare o concedere in cottimo e tutte le lavorazioni di cui alle seguenti categorie:

- Nella percentuale e nei limiti previsti dalla legislazione vigente per la categoria di prevalente OG11 e per le scorporabili OG1 e OS7: opere civili ed escavo, opere impianti di condizionamento e trattamento aria, opere impianti idrotermicosanitario, opere coibentazioni e coperture, posa manufatti metallici, posa conduits elettrici, infilaggio linee elettriche, assistenza posa apparecchiature, montaggio corpi illuminanti, montaggio quadri elettrici, montaggio apparecchiature comando/controllo, opere idrauliche, di condizionamento e centrale termica.

8.2 Si applicano, al riguardo, le disposizioni di legge vigenti con specifico riferimento all'art. 105 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10.11.2016, n. 248 "Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" e del dell'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto. I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di inammissibilità dell'istanza di autorizzazione al subappalto, la disciplina di cui al D.Lgs. D.Lgs. 09.10.2002, n. 231 recante "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", nonché, ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 nei contratti di subappalto dovrà essere contenuta un'apposita clausola con la quale ciascuna delle parti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, come da indicazioni di cui alla Determinazione dell'A.V.C.P. n. 8 del 18.11.2010 - Allegato 1, con specifica indicazione del Codice Unico di Progetto (C.U.P.) e del Codice Identificativo Gara (C.I.G.).

Art. 9 – Variazioni al progetto e all'importo contrattuale

9.1 Per eventuali variazioni progettuali e contrattuali si fa rinvio all'art. 05 del Capitolato Speciale d'Appalto.

9.2 Le variazioni in corso d'opera saranno autorizzate solamente nei casi specifici riportati dalla L.R. 31.05.2002, n. 14 e s.m.i. o degli art.li 106 e 149 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.. Non saranno considerate modifiche sostanziali al contratto così come definite al comma 4°, lett.re a), b) c) e d) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. quelle rientranti nei limiti di cui al comma 2°, lett. b) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., purché l'aumento in percentuale ammissibile non porti il valore complessivo del contratto a superare l'importo a base di gara. Fino a tale limite i ribassi di gara potranno essere utilizzati per eventuali modifiche contrattuali che si renderanno necessarie in corso di esecuzione dei lavori, da attuarsi con le modalità di cui all'art. 8 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 07.03.2018, n. 49.

Art. 10 – Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva

10.1 A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fideiussoria numero 2014726 in data 28/07/2023 rilasciata da REVO Insurance S.p.A. per l'importo di € 10.091,84 pari 4% dell'importo del presente contratto (ridotto del 50% e del 20% ai sensi dell'art. 93 comma 7 e 103 comma 1 del D. Lgs 50/2016 in virtù del possesso di certificazioni UNI EN ISO9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015 da parte della ditta Tiepolo S.r.l.)

10.2 La garanzia deve essere integrata ogni volta che l'ente committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Art. 11 – Responsabilità verso terzi e assicurazione

11.1 Ai sensi dell'art. 103, comma 7° del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. e dell'art. 03 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'appaltatore ha prodotto la polizza n. 2014728 emessa in data 28/07/2023 da REVO Insurance S.p.A., conservata in atti, quale garanzia per tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori (C.A.R.).

Art. 12 – Ulteriori garanzie

12.1 Qualora l'appaltatore, voglia avvalersi di quanto disposto dall'art. 35, comma 18° del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, si impegna a costituire la garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari al 20% dell'importo contrattuale, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Art. 13 – Termine di ultimazione dei lavori

13.1 Il tempo utile complessivo per ultimare i lavori è fissato in 126 (centoventisei) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori, così come previsto all'art. 04.04 del Capitolato Speciale d'Appalto. Eventuali proroghe potranno essere concesse nei termini e con le modalità di cui all'art. 24 del Decreto del Presidente della Regione 05.06.2003, n. 0166/Pres. Capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici (articolo 34, legge regionale 31.05.2002, n. 14), compatibile con l'art. 107, comma 5° del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i..

Art. 14 – Programma di esecuzione

14.1 Si intende qui richiamato il cronoprogramma di cui all'art. 02 del Capitolato Speciale d'Appalto, ai sensi dell'art. 43, comma 10° del D.P.R. D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i..

Art. 15 – Penali

15.1 Come previsto dall'art. 04.04 del Capitolato Speciale d'Appalto, nel caso di mancato rispetto dei termini indicati per l'esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nei programmi temporali dei lavori sono applicate le penali pari al 1 per mille (1/1000) dell'importo del contratto d'appalto pari a € 252.296,06.

15.2 Le penali, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1° e con le modalità previste dall'art. 04.03 del Capitolato Speciale d'Appalto, trovano applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. La misura complessiva della penale non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo di contratto d'appalto; in tal caso l'ente committente appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Art. 16 – Sospensione dei lavori

16.1 Le sospensioni dei lavori sono regolate dall'art.05 del Capitolato Speciale d'Appalto nonché dagli art.li 22 e 23 del Decreto del Presidente della Regione 05.06.2003, n. 0166/Pres. Capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici (articolo 34, legge regionale 31.05.2002, n. 14) e art. 82 del Decreto del Presidente della Regione 05.06.2003, n. 0165/Pres. Regolamento di attuazione previsto dalla Legge Regionale 14/2002 recante "Disciplina organica dei lavori pubblici".

Art. 17 – Termini di collaudo

17.1 Il Certificato di Regolare Esecuzione verrà redatto entro i termini e con le modalità di cui alla vigente normativa statale.

Art. 18 – Adempimenti in materia di materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

18.1 L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori previste dalla normativa vigente;

18.2 L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'art. 30 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;

18.3 Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'ente committente effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria;

18.4 L'appaltatore è obbligato ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella Regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alla cassa edile della Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza della provincia di Gorizia anche ai fini dell'accertamento contributivo;

18.5 L'Appaltatore è inoltre obbligato a rispondere dell'osservanza di quanto previsto dal presente comma da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Art. 19 – Risoluzione del contratto

19.1 L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione dell'ente committente e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108, comma 4° del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;

19.2 La risoluzione del contratto di cui al comma 1°, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori;

19.3 Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui al comma 1° dell'articolo 15 è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla Direzione dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2°;

19.4 Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dall'ente committente in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni l'ente committente può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

19.5 Ai sensi dell'articolo 108, comma 1° del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. l'ente committente ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi:

a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall'articolo 106, comma 4° del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;

b) all'accertamento della circostanza secondo la quale l'appaltatore, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostantive all'aggiudicazione previste dall'articolo 80, comma 1° del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., per la presenza di una misura penale 16 definitiva di cui alla predetta norma.

19.6 Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto e l'ente committente ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, nei seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni della Direzione lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 o ai piani di sicurezza integranti il contratto o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile Unico del Procedimento o dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei lavori eseguiti e/o dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina - ASUIGI, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici di cui all'articolo 51° del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81;

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1° del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato D.Lgs. 09.04.2008, n. 81;

j) ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) negativo per due volte consecutive; in tal caso il Responsabile Unico del Procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dei Lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

19.7 Ai sensi dell'articolo 108, comma 2° del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:

a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e s.m.i. in materia antimafia e delle relative

misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1° del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;

c) la nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8° primo periodo, della L. 13.08.2010, n. 136, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'articolo 110 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i..

19.8 Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dall'ente committente è comunicata all'appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all'adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dall'ente committente si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

19.9 Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell'ente appaltante, nel seguente modo:

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione e l'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall'appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;

3) l'eventuale maggiore onere per l'ente committente per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

19.10 Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1°, lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. oppure agli articoli 84, comma 4° o 91, comma 7° del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto.

19.11 Il contratto è altresì risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 18. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

Art. 20 – Controversie

20.1 La risoluzione di tutte le controversie relative all'interpretazione, esecuzione o scioglimento del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. oppure in caso di impossibilità della risoluzione mediante transazione di cui all'art. 208 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., saranno devolute, ai sensi dell'art. 20 del Codice di Procedura Civile al giudice del luogo dove il contratto sarà stipulato.

20.2 E' esclusa la clausola arbitrale.

Art. 21 – Spese contrattuali

21.1 Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

21.2 Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 22 – Domicilio dell'appaltatore

A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio in presso Via Josip Ressel, 6, 34018 San Dorligo della Valle TS e dichiara di volersi avvalere per ogni comunicazione della seguente PEC tiepolosrl@pec.it

Art. 23 – Autorizzazione all'uso dei dati personali

23.1 L'appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di:

a) conoscere il contenuto del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s'impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo;

b) aver preso visione del Codice Etico adottato da SDAG, pubblicato sul sito aziendale www.sdag.it e di impegnarsi di conseguenza a rispettarlo e a adeguare i propri comportamenti ai principi ivi contenuti per tutta la durata del Contratto o comunque della sua collaborazione con SDAG, nonché a segnalare tempestivamente eventuali violazioni, anche presunte, dei suddetti documenti, all'attenzione dell'"Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 presso SDAG S.p.A. a socio unico" Autoporto di Gorizia – 34170 Gorizia.

23.2 L'appaltatore dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che il rispetto di tali principi e regole di condotta contenute nel Codice Etico è un elemento essenziale per l'organizzazione aziendale di SDAG e determinante della volontà di quest'ultima di mantenere l'incarico in essere.

23.3 Le Parti si danno quindi espressamente atto che ogni violazione dei principi sopra richiamati del Codice Etico, da parte dell'appaltatore costituirà grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 c.c. e attribuirà a SDAG la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante semplice comunicazione scritta, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito.

Art. 24 – Clausola Anti Pantouflage

24.1 L'appaltatore non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti della SDAG S.p.A. che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165.

24.2 I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 1) sono nulli ed è fatto divieto all'appaltatore che li ha conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 25 – Disposizioni antimafia

25.1 Il committente si riserva la facoltà di verificare la permanenza, per tutta la durata del contratto, dei requisiti previsti per le disposizioni antimafia in capo all'appaltatore.

25.2 L'appaltatore si impegna a comunicare immediatamente all'ente committente ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi.

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile l'appaltatore dichiara di aver letto il presente atto e di approvarne specificatamente i seguenti articoli: 4, 8, 13, 15, 19, 20, 21, 24, 25 e 26.

Il Rappresentante della Stazione appaltante

L'appaltatore